



ACCORDO QUADRO

tra

**Consiglio per
la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria**

e

**Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia**

ACCORDO QUADRO

Tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2-4, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, C.F. e Partita IVA 06838821004, nella persona del legale rappresentante Dott. Fabio Florindo, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli

alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV):

- è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 e ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- ai sensi del proprio Statuto, all'art. 2, comma 2, lettera b) "...può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati";

CONSIDERATO CHE

- il CREA e l'INGV dispongono di estese reti e tecnologie di rilevamento su base territoriale con adeguato grado di copertura su scala nazionale;
- le attività svolte dall'CREA e dall'INGV risultano complementari per il perfezionamento delle attività di monitoraggio ricerca e sviluppo e che dette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di monitoraggio, sorveglianza, tutela e protezione ambientale e caratteri chimico fisici che caratterizzano l'ambiente terrestre, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici e il monitoraggio, la prevenzione, l'adeguamento e l'eventuale messa in sicurezza del patrimonio strumentale alle attività scientifiche;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo.

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Atto.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra INGV e CREA nella programmazione e realizzazione di attività nel campo meteo-geologico e nel rischio sismico

per il patrimonio funzionale alla loro attività scientifica e alle altre materie scientifiche di comune interesse al fine di adottare una strategia condivisa e di attuare le azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, l'Accordo ha le seguenti finalità:

- favorire lo scambio di informazioni, di indagini e metodologie geologiche, geofisiche, sismologiche, vulcanologiche e ambientali e i relativi utili alla comprensione della tettonica e sismicità italiana, specie dell'Appennino;
- collaborare in termini di sicurezza ambientale e civile per la realizzazione e monitoraggio di impianti produttivi;
- contribuire alla definizione della pericolosità sismica del patrimonio produttivo del CREA;
- attivare un sistema informatico di consultazione delle risultanze delle analisi statistiche, delle risultanze oggettive, delle osservazioni topografiche, delle elaborazioni numeriche, dei documenti, dei contenuti multimediali, del materiale amministrativo e contabile riconducibile agli aspetti di legge in quanto al rischio sismico e in idrogeologia;
- prevedere scambi di personale, in ambito di reciprocità o meno, per specifiche esigenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- prevedere di individuare, in concerto tra le parti, fonti di finanziamento anche esterne per i beni strumentali, il personale e i servizi necessari;
- prevedere la condivisione e lo scambio reciproco di spazi di proprietà di CREA e di INGV.

Articolo 3

Responsabilità delle Parti

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo Quadro.

Articolo 4

Accordi esecutivi

Al fine di perseguire gli scopi e le attività di cui al precedente articolo 2, il CREA e l'INGV possono sottoscrivere appositi accordi esecutivi, volti a stabilire contenuti e modalità di esecuzione.

Negli Accordi esecutivi sono definiti gli obiettivi specifici rispetto a quanto delineato nel presente Accordo Quadro, in particolare i contenuti, le finalità tecnologiche e/o scientifiche, le modalità di realizzazione, l'individuazione delle risorse e dei mezzi necessari, nonché le modalità di utilizzazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti.

Articolo 5

Comitato di indirizzo strategico

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo Quadro, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'INGV e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 6

Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Articolo 7

Oneri finanziari

Il presente Accordo Quadro non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata agli Accordi esecutivi di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Articolo 8

Stage e tirocini formativi, impiego di risorse

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo Quadro, l'INGV e il CREA possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, borse di studio e di ricerca disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a

disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Accordo Quadro le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Articolo 10

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 11

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 5 anni. Tale Accordo Quadro potrà essere rinnovato tramite accordo scritto fra le Parti.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra INGV e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 12

Recesso

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, previo

preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 13

Uso dei segni distintivi

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

L'utilizzazione dei loghi di INGV e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 14

Controversie e foro competente

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo Quadro che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Accordo Quadro.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 15

Protezione dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo Quadro (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR e al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al

termine prescrizione di legge. Resta inteso che gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR; gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") nominato dal CREA è contattabile via email: responsabileprotezionedati@crea.gov.it, il DPO dell'INGV è contattabile via email: dpo@ingv.it

Articolo 16

Oneri fiscali

1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dal CREA (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Dott. Fabio Florindo